

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### CESSIONE DI ORO A PRONTI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale

Telefono

Cognome  
Iscrizione ad Albi o elenchiSede  
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ ElencoE-mail  
Qualifica

#### CHE COS'È LA CESSIONE DI ORO A PRONTI

Il Servizio di "Cessione di Oro a Pronti" consente alle Aziende orafe (Imprese industriali, artigianali e commerciali del settore orafa, che assumono in proprio l'oro per la successiva lavorazione o commercializzazione), di seguito "Acquirente", l'acquisto di oro in barre o lingotti, prodotti da raffinerie iscritte nella "Good Delivery List", pubblicata dalla "London Bullion Market Association" (LBMA).

Il corrispettivo della vendita viene determinato applicando al peso dell'oro, quantificato in "once troy", il prezzo stabilito con le seguenti modalità:

- immediatamente (nel durante) in USD/OZ oppure in EUR/OZ;
- o, su richiesta del Cliente, con le seguenti modalità:
- "LBMA Gold Price" di Londra antimeridiano in USD/OZ;
- "LBMA Gold Price" di Londra pomeridiano in USD/OZ.

Al momento del regolamento del prezzo, la proprietà dell'oro viene trasferita all'Acquirente.

L'oro può essere ritirato presso i depositi di UniCredit SpA abilitati alla consegna, oppure, da vettore incaricato dal Cliente stesso.

L'Acquirente ha la possibilità di richiedere espressamente forniture di oro corredate da certificazioni aggiuntive, come per esempio "chain of custody"; dette forniture sono, tuttavia, subordinate a disponibilità di provvista sul mercato.

#### Rischi tipici

L'Acquirente assume a proprio carico il rischio di oscillazione della quotazione dell'oro ed, eventualmente, di quella del dollaro USA, per quotazioni espresse in tale divisa, dal momento dell'acquisto del metallo a quello di un suo eventuale realizzo.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione d'intervento su vendita barre/lingotti	0,22% (minimo euro 4,00)
Valuta di addebito del corrispettivo	data acquisto
Spese produzione ed invio rendiconto periodico (in formato cartaceo) inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	euro 0,60

Spesa vendita barre lingotti	euro 27,50
Acquisizione/inoltro di Dichiarazione delle operazioni in oro (in conformità alla Legge 17.01.2000, n.7 - Provv.to UIC 14.7.2000 - art. 2, c.4 e art. 5)	euro 5,50 per ciascuna dichiarazione ricevuta

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Qualora il Cliente richieda alla Banca di acquistare l'oro al "LBMA Gold Price", al prezzo sopra individuato in USD/OZ, sono da aggiungere le commissioni di seguito specificate e percepite forfetariamente, a titolo di commissione di intervento, sul "LBMA Gold Price" di Londra:	
Barre standard titolo 995,0/1000 minimo	1,10 USD/OZ
Barre standard titolo 999,9/1000	1,55 USD/OZ
Lingotti da 1 Kg. titolo 995,0/1000	1,60 USD/OZ
Lingotti da 1 Kg. titolo 999,9/1000	2,00 USD/OZ
Tasso di cambio Eur/Usd, applicato al prezzo di vendita, determinato in USD, in base al "LBMA Gold Price" AM o PM espresso in USD	cambio listino Banca al giorno dell'operazione
Per forniture, su richiesta del Cliente, di barre/lingotti, con certificazioni di qualità aggiuntive al "London Good Delivery", viene applicata una commissione in USD/OZ, nella misura definita dai Providers dell'oro e comunicata al Cliente in fase di ordine di acquisto e dallo stesso accettata.	

## RECESSO E RECLAMI

### RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Indirizzo PEC: [Reclami@PEC.UniCredit.EU](mailto:Reclami@PEC.UniCredit.EU) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

## LEGENDA

<b>Dichiarazione delle operazioni in oro</b>	E' un modello standardizzato per dichiarare alla Banca d'Italia le operazioni in oro e l'esercizio, in via professionale, del commercio di oro, in conformità alle disposizioni della Legge 17.01.2000, n. 7 (art. 1, comma 2) e del Provvedimento UIC del 14.07.2000 (art. 2, comma 4 e art. 5) e successivi aggiornamenti.
--	--

<b>“LBMA Gold Price”</b>	Prezzo benchmark dell'oro amministrato da ICE Benchmark Administration (“IBA”), rilevato quotidianamente alle ore 10,30 e 15 di Londra e pubblicato sul sito <a href="http://www.lbma.org.uk">http://www.lbma.org.uk</a> .
<b>London Good Delivery</b>	Si intende oro portante un marchio di produzione iscritto nella lista “Good London Delivery” (Buona Consegna di Londra), pubblicata sul sito <a href="http://www.lbma.org.uk">http://www.lbma.org.uk</a> .
<b>Oncia troy(OZ)</b>	Misura di peso del sistema anglosassone, equivalente a grammi 31,103479.
<b>Oro</b>	Si intende “oro da investimento”, come definito ai sensi della Legge 17.01.2000, n. 7, in forma di barre standard di circa Kg. 12,5 o lingotti da Kg. 1 esatto, aventi un titolo di purezza di almeno 995 millesimi.
<b>Barra</b>	Oro grezzo, sotto la forma di barra standard, ovvero, di peso di circa 12,5 kg. avente titolo di purezza di almeno 995 millesimi e portante un marchio di produzione iscritto nella lista “London Good Delivery”, pubblicata dalla “London Bullion Market Association”.
<b>Lingotto</b>	Oro grezzo, sotto la forma di lingotto, del peso esatto di 1 kg. avente titolo di purezza 995 millesimi o 999,9 millesimi.
<b>Certificazioni aggiuntive</b>	Si intendono certificazioni, rilasciate da Organismi Internazionali, sul controllo della catena di fornitura dell'oro utilizzato per la fabbricazione delle barre/lingotti.